



## ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 42 DEL 17/12/2021

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE,

- **VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTO** il Decreto Ministeriale 05/07/2021 n. 267 recante la nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, così come notificato con nota assunta al protocollo dello stesso Ente con n. 8934 del 06/07/2021;
- **DATO ATTO** che, ai sensi del su indicato D.M. 05/07/2021, il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84;
- **VISTA** l'Ordinanza dell'Autorità Portuale di Ancona n. 20 in data 30/11/2011, disciplinante le modalità della rimozione temporanea delle catene poste, per la protezione dal rischio di caduta accidentale sul limitrofo specchio acqueo portuale, a delimitazione degli spazi a ridosso delle banchine d'ormeggio nella zona del Mandracchio nel porto di Ancona, ciò ai fini delle esigenze operative legate alle attività normalmente svolte presso le banchine medesime;
- **CONSIDERATO** che l'art. 1 della succitata Ordinanza stabilisce che " ... Ogni soggetto che risulti per qualunque legittima necessità fruitore della banchina d'ormeggio ... potrà provvedere di propria iniziativa, esclusivamente ai fini delle attività di competenza, allo sgancio della/e catena/e metallica/he post/e a delimitazione del tratto della banchina medesima ..." e che " ... dovrà, non appena cessi l'esigenza che alla stessa operazione abbia dato luogo, provvedere all'immediata riallocazione della catena medesima nella sua originaria posizione, ovvero riagganciandola correttamente ... al rispettivo dissuasore di sostegno ...";
- **RAVVISATA** l'opportunità di integrare la predetta Ordinanza prevedendo in capo al Comandante di ciascuna imbarcazione in procinto di mollare gli ormeggi presso una delle banchine portuali in questione, quale fruitore della stessa banchina, l'obbligo di accertare l'avvenuta riallocazione nella corretta posizione di chiusura dei dispositivi di delimitazione a catena ivi presenti, ciò nel perseguimento di più elevate misure di tutela della pubblica e privata incolumità a fronte del rischio di caduta accidentale nello specchio acqueo portuale;



**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,  
ORDINA:**

**Art.1**

L'art. 1 dell'Ordinanza dell'Autorità Portuale di Ancona n. 20 in data 30/11/2011 nelle premesse richiamata, all'ultimo comma, è integrato come segue:

**E' fatto altresì obbligo, per ciascun comandante di imbarcazione o unità da pesca in procinto di mollare gli ormeggi presso una delle banchine del Mandracchio del porto di Ancona, di:**

- **verificare l'avvenuta riallocazione nella corretta posizione di chiusura dei dispositivi a catena di delimitazione della stessa banchina, posti in corrispondenza anche parziale del proprio posto di ormeggio;**
- **provvedere direttamente per tale riallocazione qualora essa non risulti correttamente effettuata, indipendentemente da chi abbia prima rimosso il dispositivo a catena in questione.**

**Art.2**

È fatto obbligo, a chiunque spetti, osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nel porto di Ancona.

**Art.3**

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
*(Giovanni Pettorino)*  
FIRMATO DIGITALMENTE